



COMUNE DI BRISSOGNE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione:

Il Consiglio Comunale

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
MENABREAZ Bruno - Presidente	Sì
CERISE Italo - Vice Sindaco	Sì
ARLIAN Simone - Consigliere	Sì
CHABLOZ Piero - Consigliere	Sì
FIOU Christian - Consigliere	Sì
MARCOZ Paolo - Consigliere	Sì
MESSELOD Irene - Consigliere	Sì
MINUZZO Ander - Consigliere	Sì
PORLIOD Simona - Consigliere	Sì
SALUARD Edi - Consigliere	Sì
SCATTOLIN Monica - Consigliere	Sì
ZIGGIOTTO Sergio - Consigliere	Sì
TRAPIN Gian Luca - Consigliere	No
CERISE Katia - Consigliere	Sì
YEUILLAZ Antonella - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario D.ssa Anna LONGIS

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere in merito alla regolarità tecnica e contabile: favorevole	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO FINANZIARIO E CONTABILE F.to (Carla BIONAZ)
--	--

Parere in ordine alla legittimità: favorevole	IL SEGRETARIO F.to (Dott.ssa Anna LONGIS)
---	--

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO l'art.106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che, tra l'altro, proroga al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2020/2022;

VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) prevedendo, di fatto, l'accorpamento di IMU e TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 della legge 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 settembre 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 della legge 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1 comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 della legge 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della deliberazione, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di deliberazione non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 della legge 160/2019, ovvero entro il 30 settembre 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 20 febbraio 2019 con la quale, tra l'altro, si determinavano le aliquote IMU e TASI come segue:

IMU

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Unità immobiliari escluse quelle classificate nelle categorie A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art 13 comma 2 DL 201/2011 convertito in L 214/2011, concesse in comodato d'uso gratuito a condizione che vengano rispettate le condizioni previste dalla L.208/2015 con estensione del grado di parentela a parenti in linea retta, collaterale e affini entro il secondo grado	6 per mille
immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri	6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservata allo Stato

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 214/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, eccetto i fabbricati produttivi di categoria D	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

CONSIDERATO che l'accorpamento delle aliquote porterebbe alla loro rideterminazione come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,50 per mille
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,10 per mille
Altri fabbricati	8,10 per mille

UDITA la relazione del Sindaco sull'opportunità, per l'anno 2020, di diminuire la pressione fiscale sui cittadini al fine di mitigare gli effetti economici negativi determinati dalla pandemia causata dal COVID-19, provvedendo ad una riduzione dell'1,26 per mille delle aliquote, valore proporzionale al periodo di lock-down, che agevolerebbe in modo trasversale tutti i proprietari di immobili (esclusi quelli di categoria D riservati allo Stato) senza gravare particolarmente sul lavoro degli uffici, riducendo al minimo il costo dell'operazione;

RITENUTO che il Comune ha la facoltà di diminuire le aliquote sopra citate ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 446/97 che, nel disciplinare l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti locali pone soltanto tre limiti per l'individuazione e la definizione:

- delle fattispecie imponibili
- dei soggetti passivi
- dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RITENUTO, quindi, di poter fissare le aliquote IMU per l'anno 2020 come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 3,24 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	azzerato
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	6,84 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60 per mille riservata allo Stato
Altri fabbricati	6,84 per mille

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 così rideterminate risulta compatibile con le aliquote minime e massime definite dalla legge 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con propria deliberazione n.21/2020 adottata in data odierna;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio Associato finanziario e contabile ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", 32 comma 4 dello Statuto e 5 comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*";

VISTO il vigente statuto comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 3 (i consiglieri Sig.ri Yeullaz Antonella, Ziggiotto Sergio e Cerise Katia);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,24 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	azzerato
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	6,84 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60 per mille riservata allo Stato
Altri fabbricati	6,84 per mille

DI DARE ATTO che l'adozione delle presenti aliquote dell'IMU 2020 risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla legge 160/2019;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

DI DARE diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale, nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

CB/IC/AL

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MENABREAZ Bruno

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Anna LONGIS

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune dal 05/08/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Brissogne il 05/08/2020

Il Segretario
f.to D.ssa Stefania TRAVASA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/08/2020 ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Brissogne il 05/08/2020

Il Segretario
f.to D.ssa Stefania TRAVASA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brissogne, li _____

Il Segretario
D.ssa Stefania TRAVASA